

Quesito N.3- Cauzione provvisoria post rettifica

In merito ai quesiti ricevuti, dopo il provvedimento di rettifica, sulla cauzione provvisoria e sulla tassa all'Autorità di Vigilanza, si precisa che:

1. per non gravare sulle Imprese si è stabilito che chi avesse già emesso polizza o fidejussione provvisoria a far data dal 22 aprile NON dovrà rimetterla;
2. il CIG (codice identificativo di gara) non è cambiato e pertanto la relativa tassa non è cambiata e rimane valida quella già eventualmente versata.

Ricordiamo inoltre che provvederemo in tempi celeri alla restituzione delle buste eventualmente già spedite senza "l'aggiornamento" post rettifica come indicato sullo stesso provvedimento.

Il RUP

Ing. Domenico Muccio Palma